



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
COMITATO REGIONE LIGURIA  
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del giocatore DALL'ORTO LUCIANO cartellino n. 357006 Soc. Bocciofila BC CAIRESE pervenuta all'arbitro FRECCERO GIOVANNI riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara PROVINCIALE del 12.07.15 svoltasi a SAVONA presso la Soc. G.C. LA BOCCIA (SV).

ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara provinciale.

rilevato che nella citata denuncia l'arbitro riferisce che "IL GIOCATORE DALL'ORTO LUCIANO ASSUMEVA UN ATTEGGIAMENTO VITTIMISTICO E DI PROTESTA NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO COSTRINGENDOLO ALL'ESPULSIONE."

rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione dell'art.61 comma 3 lettera a-b del R.G. e D.

rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società e' punibile per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 lettera a del R.G. e D.

tutto cio' ritenuto e premesso  
IRROGA

A DALU'ORTO LUCIANO cartellino n. 357006 l'AMMONIZIONE

condanna la societa' Bocciofila BC CAIRESE al pagamento della multa di € 77,47 da versarsi alla segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione preavvertendo della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazioni della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attivita' federale ( art. 60 comma 6 R.G. e D. )

Genova 20/07/15

Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Massimo Meattini